

BVGer C-2399/2008 vom 17. September 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2399_2008

FR: TAF C-2399/2008 du 17 septembre 2010

IT: TAF C-2399/2008 del 17 settembre 2010

Regeste

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 2.1

Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a

far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.

E. 2.2

Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.

E. 2.3

L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

E. 2.4

Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 3.1

Secondo l'art. 2 LPGGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

E. 3.2

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che nei casi in cui i fatti determinanti si producono sia prima che dopo l'entrata in vigore della 5a revisione dell'AI, si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto determinante realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Tuttavia, ed in considerazione del fatto che per l'esame del diritto eventuale del ricorrente ad una rendita d'invalidità svizzera fino al momento in cui è sorto il diritto ad una rendita di vecchiaia dell'AVS i fatti determinanti sono intervenuti

anteriormente al 1° gennaio 2008, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.

E. 4

La causa verte sulla questione di sapere se l'UAIE abbia a ragione, o a torto, rifiutato di esaminare nel merito la domanda di rendita d'invalidità presentata dal ricorrente il 24 marzo 2003. Per contro, non compete a questo Tribunale di statuire anche nel merito della domanda di rendita. Nella misura in cui nel ricorso in esame è chiesto più o altro che la semplice entrata nel merito, nel caso concreto la concessione di una rendita d'invalidità a decorrere dal 1992, il ricorso è pertanto inammissibile (cfr. DTF 117 V 121 consid. 1 e DTF 116 V 265 consid. 2a).

E. 5.1

Questo Tribunale rileva che il ricorrente, con scritto del 15 luglio 2005 indirizzato all'UAIE, ha chiesto tra l'altro, per il tramite del patronato INCA di C._____, che "la questione di verifica di un diritto di rendita d'invalidità venga ritenuta definita".

E. 5.2

L'UAIE ha dapprima considerato che tale dichiarazione costituisse un ritiro della domanda di prestazioni AI del 24 marzo 2003 (decisione di stralcio del 20 luglio 2005). Tuttavia, dopo l'inoltro dello scritto del ricorrente del 14 settembre 2005, l'UAIE stesso ha ripreso l'istruttoria della domanda di prestazioni AI presentata dall'interessato il 24 marzo 2003, come si evince in modo incontrovertibile dalla lettera dell'UAIE del 1° novembre 2005 e, soprattutto, dalla diffida dell'UAIE del 13 febbraio 2006, dalla decisione dell'UAIE dell'11 maggio 2006 e dalla richiesta di valutazione medica indirizzata al dott. G._____ il 25 gennaio 2008 (doc. 167).

E. 5.3

Secondo costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, una dichiarazione di ritiro, sia essa di una domanda (di prestazioni AI) o di un ricorso contro una decisione negativa (in tale materia), è valida solo se è chiara, esplicita e non condizionale (v. sentenza del Tribunale federale H 115/05 del 30 settembre 2005 consid. 2.1 e relativi riferimenti, in particolare DTF 119 V 36 consid. 1b). Inoltre, il rappresentante del ricorrente può ritirare una domanda rispettivamente un ricorso del rappresentato solo nella misura in cui ciò sia esplicitamente previsto nella procura rilasciata (cfr. Yves Donzallaz, *Loi sur le Tribunal fédéral*, Commentaire, Berna 2008, art. 40 pag. 377 n. 820 e relativi riferimenti). Infine, e di principio, un nuovo rappresentante, salvo clausola di sostituzione espressa nella procura, non subentra automaticamente a tutti gli effetti al rappresentante originario (o precedente), per esempio in materia di notificazione d'eventuali decisioni (cfr. Yves Donzallaz, *Loi sur le Tribunal fédéral*, Commentaire, Berna 2008, art. 40 pag. 377 n. 820 e relativi riferimenti).

E. 5.4

Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa trasmessi dall'autorità inferiore non risulta una procura del ricorrente a favore del Patronato INCA di C._____, intervenuto per la prima volta nella causa con scritto del 15 luglio 2005. Non è pertanto possibile verificare se tale nuovo rappresentante sia mai stato autorizzato a ritirare la domanda di prestazioni AI presentata dall'interessato il 24 marzo 2004. Nel caso concreto non è tuttavia dato presumere - in considerazione delle circostanze particolari del caso concreto, segnatamente del singolo intervento del patronato INCA di C._____ nell'ambito della causa in oggetto -

che tale fosse effettivamente il caso. Tuttavia, e a prescindere da ciò, la dichiarazione di cui allo scritto del patronato INCA di C. _____ del 15 luglio 2005 è tutt'altro che chiara, di modo che una condizione posta dalla giurisprudenza per la validità di una dichiarazione di ritiro fa difetto nel caso concreto. Da un lato, "definire una causa" significa giudicare una causa e non "ritirare una causa" (o domanda che sia). Dall'altro lato, la frase in oggetto - "che la questione di verifica di un diritto di rendita d'invalidità venga ritenuta definitiva" - non può ragionevolmente essere interpretata nel senso che la causa deve essere "ritenuta decisa", poiché una siffatta interpretazione non tiene conto del contesto in cui è stata effettuata, in particolare della circostanza che l'autorità inferiore aveva annullato su opposizione la sua decisione del 7 luglio 2004 e che quindi la causa - almeno per quanto attiene al periodo anteriore alla nascita del diritto del ricorrente ad una rendita di vecchiaia dell'AVS - non poteva affatto in quel momento essere considerata siccome decisa dall'UAIE. Una tale interpretazione non può quindi in buona fede, siccome contraria alle risultanze processuali, essere fatta, la stessa dovendosi piuttosto, e con probabilità preponderante, interpretare nel senso che il ricorrente ritenesse che la causa fosse in condizioni di essere definitiva (o decisa che dir si voglia), come egli stesso ha poi indicato nell'atto del 14 settembre 2005.

Quest'ultimo atto, contrariamente a quanto infine considerato dall'UAIE solamente nella decisione impugnata e nella successiva risposta al ricorso, non è infatti una nuova domanda di prestazioni AI, ma semplicemente un'opposizione alla decisione di stralcio del 20 luglio 2005. Tale interpretazione è confortata anche dall'agire stesso dell'autorità inferiore che, una volta ricevuto tale atto del 14 settembre 2005, ha manifestamente ed esplicitamente riaperto la procedura di prestazioni AI inoltrata dall'interessato il 24 marzo 2003, chiesto in tale ottica la produzione di determinati documenti, diffidato il ricorrente con la non entrata nel merito di tale domanda in caso di mancata produzione dei documenti e deciso detta non entrata nel merito con decisione dell'11 maggio 2006. Quest'ultima decisione è stata presa per la mancata presentazione di detti documenti e non a causa del preteso ritiro della domanda di prestazioni AI del 24 marzo 2003 da parte dell'insorgente il 15 luglio 2005. Il cambiamento d'interpretazione intervenuto con la decisione impugnata è dunque, oltre che sorprendente, ingiustificato, a prescindere dal fatto se con tale cambiamento di posizione l'autorità inferiore abbia violato il principio secondo il quale è tenuta ad agire secondo la buona fede nell'adempimento delle sue funzioni.

E. 5.5

Peraltro, la decisione di non entrata nel merito della domanda di prestazioni AI del ricorrente del 24 marzo 2003, e ciò fino alla data in cui è sorto il diritto dell'interessato ad una rendita di vecchiaia dell'AVS - non si giustifica neppure qualora la si volesse fondare sull'assenza della necessaria documentazione medica (richiesta dall'UAIE per l'ultima volta l'11 settembre 2007). In effetti, il dott. G. _____, incaricato dall'UAIE d'esprimersi sulle affezioni di cui soffre il ricorrente e sull'incapacità lavorativa che ne consegue, ha indicato che la sua valutazione di merito si fonda sull'esauriente documentazione medica a disposizione.

E. 5.6

Da quanto esposto, discende che a torto l'autorità inferiore non è entrata nel merito - fino alla data in cui è sorto il diritto dell'interessato ad una rendita di vecchiaia dell'AVS - della domanda di prestazioni AI del ricorrente del 24 marzo 2003. La decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre pertanto nell'annullamento.

E. 6

Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN /GEORG MÜLLER /FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, e di principio, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore ha reso una decisione di non entrata nel merito sulla domanda del ricorrente del 24 marzo 2003 e che dopo l'annullamento di quest'ultima decisione da parte di questo Tribunale non è consentito allo stesso di pronunciarsi direttamente nel merito - con riferimento al periodo fino alla data in cui è sorto il diritto dell'insorgente ad una rendita di vecchiaia dell'AVS - prima che ciò sia stato fatto dall'autorità inferiore in una nuova decisione.

E. 7

Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

E. 7.1

Si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente - rappresentato da mandatario professionale - di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.